



# BANDO

## per la chiamata dei progetti di formazione per lavoratori occupati a titolo di Azioni Specifiche

Periodo 2012-2013

Ai sensi della L.R. 63/1995 e della L.R. n. 44/2000  
D.G.R. n. 13-9531 del 2/09/2008 e s.m.i.  
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 650-28967 del 24/07/2012

## INDICE

PREMESSA		3
Cap. 1	DEFINIZIONI	3
	a) Azioni finanziabili	3
	b) Beneficiari dei contributi	3
	c) Destinatari delle azioni	4
	d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari	5
	e) Definizione della dimensione d'impresa	5
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	6
	a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari	6
	b) Aree d'intervento	7
	c) Limiti di durata degli interventi finanziabili	8
	d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	8
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI	8
	a) Riparto delle risorse per azione	8
	b) Riduzioni di stanziamento	9
	c) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	9
	d) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo	11
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	11
	a) Costi ammissibili e determinazione della spesa	11
	b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa	13
Cap. 5	INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI	13
	a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	13
Cap. 6	PRIORITÀ	14
	a) Priorità specifiche provinciali	14
Cap. 7	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	14
	a) Forme e scadenze di presentazione delle domande	14
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda	15
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento della domanda	17
Cap. 8	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	18
	a) Verifiche di ammissibilità della domanda	18
	b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	19
	c) Correzioni d'ufficio	19
	d) Nucleo di valutazione	19
	e) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	20
	f) Criteri di valutazione di merito	20
	g) Formazione delle graduatorie	21
	h) Attività escluse	21

**Provincia di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Formazione Professionale**

**BANDO – Azioni Specifiche per Lavoratori Occupati – Periodo 2012-2013**

Pagina 2 di 31

Cap. 9	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	21
	a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	21
	b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	22
	c) Variazioni in corso d'opera	23
	d) Certificazione delle competenze acquisite	23
	e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi	23
	f) Controllo e rendicontazione	24
	g) Pubblicizzazione delle attività	25
	h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue	25
	i) Penalità	25
	l) Scadenza dell'autorizzazione	26
Cap. 10	DISPOSIZIONI FINALI	26
	a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione	26
	b) Stipulazione dell'atto di adesione	27
	c) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	27
Cap. 11	INFORMATIVA	28
Allegato "A"	Definizione della dimensione aziendale – All. I al Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008	29

## PREMESSA

Il presente bando dispone la chiamata dei progetti formativi destinati ai lavoratori occupati e classificabili come azioni di particolare interesse provinciale, in quanto connessi a progetti di ristrutturazione aziendale, a sostegno di nuove localizzazioni o riferiti a progetti unitari che coinvolgono più direzioni provinciali, secondo le condizioni previste al paragrafo 9b) della Direttiva Regionale relativa alla formazione dei lavoratori occupati di cui alla D.G.R. n. 13-9531/2008 e s.m.i.

Il bando opera altresì nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008.

## Cap. 1) DEFINIZIONI

### 1a) Azioni finanziabili

Si intendono finanziabili, a valere sui fondi di cui al presente Bando, gli interventi formativi finalizzati al perfezionamento delle competenze dei lavoratori occupati nel settore privato in campo tecnologico, scientifico culturale, sociale, amministrativo, organizzativo e manageriale.

Gli interventi formativi sono distinti, in funzione del rapporto tra destinatari e operatore titolare, nei seguenti tipi:

1. **formazione diretta**, rivolta a occupati dell'operatore titolare della domanda, sia esso impresa, agenzia formativa o consorzio di imprese;
2. **formazione indiretta**, rivolta a occupati di terzi committenti, quando l'operatore titolare della domanda sia un'agenzia formativa, un raggruppamento temporaneo (RT) o un consorzio di imprese. I committenti di un consorzio di imprese devono essere aderenti al consorzio medesimo già all'atto di presentazione della domanda di contributo.

**Per ciascun intervento di formazione indiretta è obbligatoria l'identificazione preliminare della committenza.**

Gli interventi di cui al presente Bando assumono la forma di "**corso strutturato**": intervento formativo comprensivo di progetto didattico e operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa.

**Il corso strutturato** è svolto nell'impresa/ente, utilizzando strutture e strumentazione appositamente dedicate, oppure al di fuori di essi, presso altri erogatori di formazione; può essere altresì svolto in modalità mista.

**Il finanziamento di corsi strutturati avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate per la formazione**, nei limiti di cui al presente Bando e nel rispetto delle proporzioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 (art. 39).

### 1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste dall'asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per ciascuna attività e azione, possono essere beneficiarie dei contributi di cui al presente Bando le categorie di operatori di seguito definite:

- **imprese ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettera d)**, e, in generale, datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate in provincia di Torino, per la formazione di lavoratori in esse occupati (formazione diretta); si intendono compresi nella presente definizione tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, ditte

individuali, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie dipendenze;

- **raggruppamenti temporanei di imprese**, costituiti da imprese localizzate in provincia di Torino, che intendano formare lavoratori occupati presso tutte le aziende costituenti (formazione indiretta);
- **consorzi di imprese ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettera d)**, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese a essi consorziate e localizzate in provincia di Torino (formazione indiretta) oppure alle proprie dipendenze (formazione diretta); in tal caso sarà il consorzio a dover essere localizzato in provincia di Torino;
- **agenzie formative ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettere a), b) e c)**, localizzate in provincia di Torino, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese come sopra definite (formazione indiretta), oppure alle proprie dipendenze (formazione diretta). Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila a un'agenzia formativa come sopra definita, gli atenei localizzati in Piemonte possono partecipare ai suddetti eventuali R.T.

Sono inclusi nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003.

Le agenzie formative, i capofila di R.T., i consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per i R.T., tutti i componenti che erogano formazione devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative. In particolare devono essere **accreditati per le attività relative alla macrotipologia C "Formazione continua"**; inoltre, ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, devono essere accreditati, rispettivamente, anche per la tipologia "FAD" e per la tipologia "H". La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa deve essere localizzata in provincia di Torino; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, anche quest'ultima (oltre alla sede di riferimento accreditata) deve essere localizzata in provincia di Torino. Il possesso dei requisiti di accreditamento della/e sede/i operativa/e presso cui il soggetto attuatore gestirà i corsi è accertato successivamente all'approvazione delle attività, in occasione della presentazione dell'atto di adesione. In ogni caso l'operatore non accreditato non può avviare validamente le attività e, qualora il quarantesimo giorno successivo alla data della comunicazione esiti sia accertata la persistenza del mancato accreditamento, si provvede alla revoca delle attività autorizzate.

**La Regione, gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche statali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le altre Pubbliche Amministrazioni (così come definite dall'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.) e i relativi enti strumentali non sono beneficiari dei contributi né possono essere committenti degli interventi di cui al presente Bando.**

### 1c) Destinatari delle azioni

In relazione alle condizioni previste dall'asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per ciascuna attività e azione, possono essere beneficiarie dei contributi di cui al presente Bando le categorie di lavoratori di seguito definite:

- a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. n. 63/1995;
- c) quadri e dirigenti;
- d) agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato, flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10/09/2003 n. 276;
- e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) professionisti iscritti ai relativi albi.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d) "agenti", nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "agenti" si intendono compresi i lavoratori di seguito elencati:

- agenti di commercio e/o rappresentanti;
- agenti di affari in mediazione;
- agenti di assicurazione e broker;
- agenti di prodotti finanziari.

**Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando**, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti :

- **i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;**
- **i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga;**
- **i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** (qualora non siano professionisti iscritti ai relativi albi);
- **il personale docente degli organismi di formazione ex art.11 L.R. 63/95.**

**Non sono inoltre inclusi:**

- **i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale);**
- **i lavoratori della Pubblica Amministrazione.**

### 1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "**localizzato in provincia di Torino**", si intende un soggetto (impresa, consorzio, agenzia, R.T., ecc.) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia **una o più unità locali in provincia di Torino**.

Per "**lavoratori destinatari dell'intervento formativo**" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa (o consorzio o agenzia o altro ente in caso di formazione per il proprio personale) **si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

**Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.**

### 1e) Definizione della dimensione d'impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, recepita dal Reg. CE n. 800/2008 del 06/08/2008 – Allegato I) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008, così come riportato in allegato "A" al presente Bando.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate **grandi**. La suddetta classificazione si applica anche agli enti privati assimilabili alle imprese (quindi a tutti i committenti).

## Cap. 2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

### 2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari

Il presente Bando riguarda le attività 1, 2 e 3 relative all'obiettivo specifico a) dell'asse I – Adattabilità, così come definiti nel POR FSE per l'Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", declinate nelle azioni di seguito indicate, descritte nello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) e finanziabili sul territorio della provincia di Torino.

#### **Obiettivo specifico a) "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori"**

#### **Attività 1 – "Progetti di formazione continua di iniziativa aziendale connessi con le scelte di investimento delle imprese"**

##### **Azioni ammissibili**

##### **I. a. 1. 01 – Formazione per le organizzazioni (imprese e assimilabili) realizzata in modalità diretta**

##### **Modalità di intervento**

Sono finanziabili nella presente azione esclusivamente i corsi strutturati.

##### **Oggetto**

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnico-tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive intese in senso lato e alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

##### **Destinatari**

Lavoratori appartenenti alle tipologie indicate nel paragrafo 1c).

##### **Operatori aventi titolo**

- **imprese ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettera d)**, e, in generale, datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate in provincia di Torino, per la formazione di lavoratori in esse occupati (formazione diretta); si intendono compresi nella presente definizione tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, ditte individuali, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie dipendenze;
- **consorzi di imprese ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettera d)**, localizzati in provincia di Torino, che intendano formare lavoratori occupati alle proprie dipendenze;
- **agenzie formative ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettere a), b) e c)**, localizzate in provincia di Torino, che intendano formare occupati alle proprie dipendenze.

**Attività 2 – “Progetti di formazione continua proposti da soggetti formatori accreditati, rivolti a lavoratori e datori di lavoro e destinati a sostenere l’adattabilità, la competitività e i processi di sviluppo”**

### Azioni ammissibili

**I. a. 2. 01 – Formazione per le organizzazioni (imprese e assimilabili) realizzata in modalità indiretta tramite operatori accreditati**

### Modalità di intervento

Sono finanziabili nella presente azione esclusivamente i corsi strutturati.

### Oggetto

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnico-tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive intese in senso lato e alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

### Destinatari

Lavoratori appartenenti alle tipologie indicate nel paragrafo 1c).

### Operatori aventi titolo

- **associazioni temporanee di imprese**, costituite da imprese localizzate in provincia di Torino, che intendano formare lavoratori occupati presso tutte le aziende costituenti;
- **consorzi di imprese ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettera d)**, localizzati in provincia di Torino che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese a essi consorziate;
- **agenzie formative ex L.R. n. 63/1995 art. 11, 1° comma, lettere a), b) e c)**, localizzate in provincia di Torino, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese come sopra definite. Ferma restando l’attribuzione del ruolo di capofila a un’agenzia formativa come sopra definita, gli atenei localizzati in Piemonte possono partecipare ai suddetti eventuali R.T.

## **2b) Aree di intervento**

**Gli interventi per la realizzazione delle azioni ammissibili sono limitati, ai sensi del presente Bando, alle aree di seguito specificate.**

Area		Descrizione Interventi
1	<b>Ristrutturazione aziendale</b>	interventi formativi con carattere di emergenza connessi a processi di ristrutturazione aziendale, specie se a rischio occupazionale, garantiti da specifici accordi tra le rappresentanze provinciali delle parti sociali.
2	<b>Nuove localizzazioni</b>	interventi a sostegno di nuove localizzazioni e/o produzioni innovative particolarmente significative per lo sviluppo provinciale, per i quali è considerato elemento prioritario la presenza di uno specifico accordo tra le parti sociali.
3	<b>Iniziative interdirezionali</b>	interventi formativi, in sinergia tra diverse Direzioni provinciali, funzionali alla realizzazione di progetti unitari destinati all’armonizzazione, allo sviluppo e alla qualificazione di specifiche attività sul territorio provinciale.



## 2c) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili nell'ambito del presente Bando **corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 60 ore e un minimo di 16 ore**; per i corsi di contenuto tecnico-operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore. Costituiscono eccezione i corsi per addetti al primo soccorso, i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e in generale i corsi soggetti a normative specifiche, per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista dalle normative medesime.

## 2d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

**Non si considerano ammissibili** ai fini del presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008;
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

Non sono inoltre finanziabili ai sensi del presente Bando, in quanto oggetto di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti, i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'ammissibilità dei corsi assoggettati a normative specifiche è subordinata al pieno rispetto delle normative medesime; inoltre i corsi per i quali sia stato predisposto nel sistema regionale della formazione professionale un percorso formativo standard devono obbligatoriamente adottare il modello regionale previsto.

**Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità FaD** (formazione a distanza). La modalità della formazione a distanza può essere solo on line: non sono ammissibili modalità di FaD su cartaceo o su CD o altre forme di autoapprendimento diverse dalla FaD on line. Non è ammesso l'utilizzo della FaD nei corsi per i quali sia previsto un percorso formativo standard e comunque per tutti i corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ore in FaD ammesse non possono superare il 25% delle ore del percorso, includendo nel calcolo la durata della prova finale, e non possono essere inferiori a 12 ore. È necessario inoltre prevedere almeno tre incontri in presenza, di minimo due ore ciascuno, specificatamente dedicati all'avvio dell'attività FaD, alle verifiche intermedie e finale riferite all'apprendimento dei contenuti svolti in modalità a distanza.

## Cap. 3) RISORSE DISPONIBILI

### 3a) Riparto delle risorse per Azione

Le risorse attribuite al presente Bando sono assicurate dal P.O.R. F.S.E. 2007-2013 Obiettivo 2- "Competitività regionale e occupazione", sono individuate nell'ambito delle risorse assegnate (con D.D.R. n. 746 del 30/11/2011) alla Provincia di Torino per le attività di formazione dei lavoratori occupati (integrazione 2011) e ammontano a **€ 1.570.839,16**.

Provincia di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Formazione Professionale

BANDO – Azioni Specifiche per Lavoratori Occupati – Periodo 2012-2013

Pagina 9 di 31

TABELLA 1) – Bando azioni specifiche 2012-2013  
Riparto delle risorse per azione

Azione	Descrizione	Disponibilità (fondi pubblici) €
I.a.1.01	Formazione per le organizzazioni (imprese e assimilabili) realizzata in modalità diretta	785.419,58
I.a.2.01	Formazione per le organizzazioni (imprese e enti assimilabili) realizzata tramite operatori accreditati (indiretta)	785.419,58
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.570.839,16</b>

Qualora nel periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle domande indicato al successivo paragrafo 7a) si rilevasse una carenza delle risorse su una o su entrambe le azioni sopra descritte, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale potrà provvedere con propria determinazione allo spostamento delle risorse tra le azioni e/o all'incremento della disponibilità complessiva di cui al presente Bando.

### 3b) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia di Torino potrà operare, anche in corso di esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

### 3c) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** ed in particolare del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, relativo agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle spese** per una quota definita in relazione alla propria dimensione e al tipo di formazione erogata, **non inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).**

TABELLA 2) – Bando Azioni Specifiche 2012-13 – Quote minime di cofinanziamento privato

	Formazione specifica	Formazione generale
<b>Grandi imprese</b>	<b>75 %</b>	<b>40 %</b>
<b>Medie imprese</b>	<b>65 %</b>	<b>30 %</b>
<b>Piccole e micro imprese</b>	<b>55 %</b>	<b>20 %</b>

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20%, le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori svantaggiati e/o disabili, come definiti rispettivamente nei punti 18 e 20 dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 800/2008 e di seguito indicati (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

- persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno sei mesi;
- persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale, se il lavoratore interessato appartiene alla categoria sottorappresentata;
- appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, in relazione alle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Ai fini del presente Bando, **tutti i tipi di formazione rivolti a lavoratori di una medesima impresa si considerano interventi di formazione specifica.**

**Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità/patente di mestiere** o le azioni di formazione indiretta **organizzate in corsi strutturati pluriaziendali**, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, **si considerano interventi di formazione generale.** Inoltre, sulla base delle premesse del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 (Considerandum n. 63) e in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, la Direttiva relativa alla Formazione dei Lavoratori Occupati, approvata con D.G.R. n. 13-9531 del 2/09/2008 e s.m.i., ascrive a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e considera altresì interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

**I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (cd. Clausola Deggendorf).**

**Effetto di incentivazione:** l'articolo 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 condiziona la concessione di aiuti alle grandi imprese alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta che dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

### 3d) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni corso sulla base del costo totale in relazione alle condizioni e alle relative percentuali di cui al precedente paragrafo 3c).

Per i corsi strutturati pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento, il costo totale è ripartito e attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso.

**In tal caso l'importo del cofinanziamento privato del corso è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.**

L'eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di lavoratori svantaggiati e/o disabili come definiti al precedente par. 3c) si applica quando tutti i partecipanti del medesimo committente si trovano nelle condizioni descritte ai punti 18 e 20 dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 800/2008.

Le imprese nonché le agenzie formative e gli altri soggetti di natura privata assimilati alle imprese ai fini del presente Bando, i quali siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti (formazione diretta) o di voucher formativi, garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le agenzie formative, i consorzi e i capofila di RT., che siano titolari di corsi strutturati per conto di terzi committenti (formazione indiretta), sono tenuti a garantire che questi ultimi assicurino il cofinanziamento.

**Le rimanenti quote pubbliche sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione Piemonte, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.**

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile a una singola impresa, anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1b), per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non può in ogni caso superare la somma di due milioni di Euro; entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

## Cap. 4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

### 4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

Ai fini della disciplina delle spese ammissibili inerenti le azioni di cui al presente Bando, si fa riferimento al "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006" di cui al D.P.R. 3/10/2008 n. 196 e alle "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso – FSE 2007-2013" di cui alla Determinazione regionale I.F.P.L. n. 276 del 9/11/2011, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Il preventivo di ogni corso strutturato è scorporato in relazione ai servizi erogabili nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei parametri riportati sulla successiva tabella 3), predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi, al fine di consentire la copertura delle spese essenziali, in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti e in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.

**Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione**, sia frontale sia a distanza, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione base -

espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso strutturato e per un numero di allievi denominato parametro "C1" - valore atteso allievi base - determinato in funzione del risultato formativo normalmente atteso.

Al fine di incentivare la maggiore partecipazione ai corsi strutturati, **l'importo delle spese di formazione, come sopra determinato, può essere incrementato, per la formazione diretta, da una quota aggiuntiva** risultante dal prodotto del parametro "A2" – premio spesa formazione – per il numero di ore del corso e per un numero di allievi aggiuntivo denominato parametro "C2" – incremento valore atteso allievi.

Per i corsi svolti con la modalità **FaD**, **il valore atteso (C1 + C2) corrisponde al numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo.**

Per ciascun corso il preventivo di spesa deve essere esposto indicandone la ripartizione percentuale con riferimento alle seguenti macrocategorie di spesa:

- 1) - preparazione; 2) - realizzazione; 3) - diffusione dei risultati;
- 4) - direzione e controllo interno; 5) - costi indiretti di funzionamento.

La voce "reddito allievi in formazione" si intende ricompresa nella macrocategoria 2) – realizzazione.

Tale ripartizione percentuale deve rispettare i criteri imposti dalle normative comunitarie e regionali: spese di realizzazione minimo 50%, costi indiretti di funzionamento se esposti analiticamente massimo 20%, se forfettizzati massimo 20% dei costi diretti riconosciuti, vale a dire al massimo il 16,666% del totale. Sulle altre macrovoci la ripartizione è proposta a discrezione dell'operatore e, fatti salvi i limiti imposti dal Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 e dalle specifiche disposizioni amministrativo-contabili, non è vincolante in sede di rendicontazione delle spese in quanto assume valore esclusivamente statistico.

Nella definizione del costo complessivo di ogni corso strutturato **l'importo destinabile per ogni corso alle spese di retribuzione degli allievi** risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore-corso e per il numero di partecipanti per i quali è preventivabile; ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 **la somma dell'importo relativo alla retribuzione allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per i liberi professionisti si assume un costo orario corrispondente al valore massimo del parametro A1.

Per i lavoratori occupati in situazione non operativa è esclusa l'imputazione tra i costi del corso del reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfettizzazione dei costi indiretti) e in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche disposizioni a cura

Provincia di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Formazione Professionale

BANDO – Azioni Specifiche per Lavoratori Occupati – Periodo 2012-2013

Pagina 13 di 31

della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e del competente Servizio Provinciale.

#### 4b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

<b>TABELLA 3) – Bando Azioni Specifiche 2012-13</b> <b>Parametri per la determinazione delle spese di formazione</b> (valori espressi in Euro per ora per allievo - riferiti alla formazione sia frontale sia a distanza)				
Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		Premi (valori massimi)	
	Parametro A1 Spesa formaz. base	Parametro C1 Valore atteso allievi base	Parametro A2 Spesa formaz. premio	Parametro C2 Incremento valore atteso
1) <b>Formazione DIRETTA</b> di occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda	<b>€. 18,50</b>	<b>6</b>	<b>€. 5,50</b>	<b>6</b>
2) <b>Formazione INDIRETTA</b> di occupati alle dipendenze di terzi committenti (Riservata alle Agenzie formative, ai Consorzi di imprese e ai R.T.)	<b>€. 11,00</b>	<b>14</b>	--	--

### Cap. 5) INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

#### 5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari

Nella valutazione degli interventi si tiene conto dei principi orizzontali espressi dalla programmazione comunitaria (Reg. CE 1083/2006 artt. 16 e 17) mediante l'attribuzione dello **specifico punteggio** di cui al paragrafo 8f).

##### **Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione.**

In riferimento alle pari opportunità di genere e in particolare per concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, e in relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi:

- che garantiscano una partecipazione femminile almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto;
- che dimostrino, mediante una breve relazione, le evidenze di buone prassi adottate negli ultimi tre anni in ciascuna impresa/ente committente nella sensibilizzazione e realizzazione di politiche di pari opportunità per tutti;
- che garantiscano la partecipazione di almeno un lavoratore in condizione di disabilità;

- che garantiscano una partecipazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai quarantacinque anni) oppure con basso livello di qualificazione (persone in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico) complessivamente almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto.

#### Principio dello sviluppo sostenibile.

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, con particolare riferimento agli effetti sull'ambiente, usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi:

- volti a sensibilizzare le imprese in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
- programmati nell'ambito di piani aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti a investimenti straordinari in materia ambientale o supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

## Cap. 6) PRIORITÀ

### 6a) Priorità specifiche provinciali

Usfruiscono altresì di specifico punteggio gli interventi formativi ammissibili predisposti nell'ambito di progetti integrati, sostenuti dalle rappresentanze a livello provinciale delle parti sociali coinvolte, che prevedano attività corsuali già autorizzate e finanziate (o in fase di autorizzazione) a carico di Fondi interprofessionali.

## Cap. 7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

### 7a) Forme e scadenze di presentazione delle domande

Le domande, per le attività riferite al presente Bando, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

<http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/specifiche>

Tutti gli operatori presenti in un progetto, sia **presentatori**, sia **committenti** dei corsi, che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale**, devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre i controlli e i tempi di valutazione dei progetti, consente **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti**; provvede inoltre alla stampa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto** dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'organismo presentatore; **deve quindi essere recapitato a:**

**PROVINCIA DI TORINO – Servizio Formazione Professionale**

**Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati****C.so Inghilterra, 7 – 10138 TORINO**

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto presentatore, alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

**Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda;** in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

**Le domande devono essere presentate** all'Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati, in orario d'ufficio per il pubblico (da lun. a gio. ore 9.00/12.00 – 14.00/16.00; ven. ore 9.00/12.00)

**da lunedì 1 ottobre 2012 a venerdì 25 marzo 2013**

Lo sportello di presentazione è sospeso nei periodi dal 24 dicembre 2012 al 4 gennaio 2013 compreso.

**Le domande pervenute fuori dai termini sopra riportati saranno respinte.** Non farà fede il timbro postale.

Sul sito internet della Provincia di Torino sarà comunicata l'eventuale chiusura anticipata dello sportello di presentazione qualora si determini l'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

In caso di necessità inoltre, la modifica delle date dello sportello, come sopra riportate, può essere disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale verrà data adeguata pubblicità attraverso il sito internet della Provincia di Torino.

Nel caso di domande di cui siano titolari R.T., Consorzi di imprese o Agenzie Formative e, in generale, in tutti i casi di formazione indiretta, le imprese/enti committenti devono essere obbligatoriamente individuati all'atto della presentazione della domanda e i dati a essi relativi devono essere riportati nell'apposita sezione del modulo di presentazione.

La domanda deve riportare in allegato, per ogni intervento, le specifiche lettere di incarico al capofila del R.T., al Consorzio o all'Agenzia titolare da parte delle imprese/enti committenti, esplicitamente riferite alla realizzazione del corso stesso; non sono considerate ammissibili generiche manifestazioni di interesse alle attività formative proposte o comunicazioni prive di riferimento ai singoli interventi oggetto della domanda.

**7b) Documentazione facente parte integrante della domanda**

**Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.**

**7b1) Documentazione di carattere generale**

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- 1. modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, l'impegno a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto della richiesta e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
- 2. fotocopia del documento di identità in corso di validità** del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione, qualora la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- 3. dichiarazione delle imprese interessate** attestante l'intento di costituire il raggruppamento temporaneo di imprese e recante l'indicazione dell'impresa capofila (solo per i R.T.I. in fase di costituzione);
- 4. dichiarazione degli enti interessati** attestanti l'intento di costituire il raggruppamento temporaneo e recante l'indicazione dell'agenzia formativa capofila (solo per i R.T. in fase di costituzione);



5. documentazione relativa all'attribuzione delle aree di intervento definite al paragrafo 2b) del presente bando, costituita come segue:

- **per gli interventi connessi a ristrutturazione aziendale e garantiti da specifici accordi tra le rappresentanze provinciali delle parti sociali:** dalla copia dell'accordo tra le parti e da una relazione di sintesi inerente il piano di ristrutturazione e le esigenze formative;

- **per gli interventi connessi a nuove localizzazioni/produzioni innovative particolarmente significative:** da una relazione di sintesi inerente il piano di insediamento/progetto di produzione innovativa e le esigenze formative, **l'accordo tra le parti non è obbligatorio ma costituisce elemento di priorità** nella valutazione dell'intervento;

- **per gli interventi connessi a iniziative interdirezionali:** dalla copia del piano di attuazione dell'iniziativa accompagnato dalla specifica dichiarazione di adesione da parte delle Direzioni provinciali interessate;

6. **lettere di incarico delle imprese/enti committenti**, rilasciate al soggetto presentatore della domanda (agenzia formativa, consorzio, capofila di A.T.I., capofila di A.T.S.); **le lettere, redatte su carta intestata del committente per ciascun corso, devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati dal fac-simile predisposto dalla Provincia, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale. Nella lettera di incarico l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione (grande, media, piccola, micro) secondo la classificazione di cui al paragrafo 1e) e il numero degli allievi-dipendenti (o assimilati) interessati dall'intervento formativo;**

7. dichiarazione delle imprese/enti coinvolti in ciascun corso (sia in qualità di committenti che di soggetti presentatori in caso di formazione diretta) prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi della L. n. 11/2005, art. 16 bis (clausola Deggendorf);

8. solo se il beneficiario del contributo è una grande impresa (operatore presentatore o committente), dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo 3c);

9. copia degli accordi di partenariato recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate, solo nel caso in cui tali elementi non emergano dal modulo di domanda e dai documenti ad esso allegati.

**L'assenza o l'irregolarità anche di uno solo degli elementi dal n. 1 al n. 5 comporta l'inammissibilità della domanda.**

**L'assenza o l'irregolarità delle lettere di cui al punto 6 e/o dei documenti di cui ai punti 7 e 8 comporta per ciascun intervento l'esclusione dei committenti a cui sono riferiti.**

**L'assenza o l'irregolarità degli accordi di partenariato di cui al punto 9 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.**

## **7b2) Documentazione relativa all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari e delle priorità.**

Ai fini della dimostrazione di rispondenza ai principi comunitari di cui al paragrafo 5a), fatte salve le condizioni direttamente riscontrabili dalle informazioni presenti sulla domanda, ciascuna scheda corso deve essere corredata:

- per le azioni che rispettano il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, da una breve relazione che dimostri le evidenze di buone prassi adottate in ciascuna impresa/ente committente nella sensibilizzazione e realizzazione di politiche di pari opportunità per tutti;

- per le azioni connesse allo sviluppo sostenibile, comprese in piani aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti a investimenti straordinari in materia ambientale o a supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico, da una specifica relazione del competente servizio aziendale recante la descrizione degli investimenti straordinari in materia ambientale

realizzati nei dodici mesi precedenti la domanda e/o la descrizione delle tecnologie/prodotti innovativi che si intende sviluppare. La relazione deve esplicitare la connessione tra tali interventi e il corso proposto.

Il riconoscimento delle priorità inerenti la presenza femminile, di lavoratori disabili, la destinazione del corso a lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione, la sensibilizzazione in campo ambientale/energetico, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del corso sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di domanda, fatte salve le verifiche disposte dall'ufficio incaricato dell'istruttoria, il quale può altresì richiedere documentazione integrativa.

Il riconoscimento della priorità relativa a progetti integrati con i Fondi interprofessionali di cui al paragrafo 6a) avviene sulla base della verifica di una relazione sottoscritta da tutti i committenti del corso nella quale si descrive il piano complessivo integrato e si specificano gli elementi di integrazione tra le attività corsuali finanziate con i fondi professionali e quelle delle quali si richiede il finanziamento sul presente Bando. A tale relazione devono necessariamente essere allegati la dichiarazione di sostegno sottoscritta congiuntamente dalle rappresentanze provinciali delle parti sociali e l'atto di approvazione (o documentazione idonea ad attestare l'attivazione delle procedure per l'autorizzazione) delle attività corsuali, parte del progetto integrato, a carico del Fondo interprofessionale.

Nel caso di interventi pluriaziendali la documentazione riferita ai principi orizzontali comunitari e alle priorità deve essere presentata per ciascuna delle imprese committenti.

La mancanza o l'irregolarità della suddetta documentazione non consente l'attribuzione dei relativi punteggi.

### 7b3) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli

Negli specifici casi di seguito indicati, **oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti**, è necessario altresì che:

- qualora il soggetto presentatore di **moduli RSP e ASPP** sia un'impresa e, in generale, in tutti i casi di **formazione diretta**, ciascuna scheda corso dovrà contenere, nell'apposita sezione del modulo dedicata alla descrizione dell'attività didattica o in un documento allegato alla domanda, una dichiarazione recante l'impegno a realizzare il corso tramite un soggetto formatore avente le caratteristiche previste dal D.LGS. n. 195/2003, inserito nell'apposito elenco regionale reperibile sul sito internet della Regione Piemonte, all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/form\\_resp/dwd/formatori.pdf](http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/form_resp/dwd/formatori.pdf). In caso di **formazione indiretta** la verifica del possesso dei requisiti sopra descritti deve essere in capo al titolare dell'attività formativa e viene accertata direttamente dall'ufficio responsabile dell'istruttoria;
- qualora, in ogni caso, sia previsto da specifiche normative di settore il rilascio di pareri, visti, convenzioni, ecc. sarà necessario dichiarare nella scheda corso o in una dichiarazione allegata alla domanda gli estremi del provvedimento rilasciato dal soggetto competente.

**La carenza degli elementi sopra indicati comporta l'inammissibilità del corso a cui è riferita.**

### 7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) **qualora il presentatore sia un consorzio di imprese, un'agenzia formativa, un'associazione o una fondazione o un ente non iscritto in camera di commercio**, copia conforme dello statuto (per gli enti di emanazione di cui all'art.11, lett. b, della L.R. n. 63/1995, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);
- 2) **inoltre, per i soli consorzi di imprese**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio attestante che tutte le imprese committenti interessate dal progetto sono aderenti al consorzio medesimo da una data antecedente la presentazione della domanda. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificatamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando come committenti, sono tuttavia proposti come partner nell'apposita sezione del modulo di domanda.

- 3) qualora il presentatore sia uno studio professionale, dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori;
- 4) qualora il presentatore sia un'impresa capofila di R.T.I. o un'agenzia formativa capofila di R.T.: copia conforme dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.

Detta documentazione deve essere consegnata all'atto della presentazione della domanda; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda**, entro 10 giorni dalla data di presentazione di quest'ultima.

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione del punteggio relativo al rispetto dei principi orizzontali comunitari o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre Pubbliche Amministrazioni e relativi ai soggetti titolari o committenti di domande presentate sono acquisiti d'ufficio.

**Per i raggruppamenti temporanei in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto deve essere consegnata** all'ufficio competente prima o contestualmente all'atto di adesione che deve essere prodotto **necessariamente prima dell'attivazione dei corsi finanziati**.

Per le attività di formazione indiretta, nel caso in cui la sede interessata dalla formazione non sia ancora accreditata all'atto della presentazione della domanda, l'accertamento della condizione di avvenuto accreditamento è posticipato fino al quarantesimo giorno successivo alla data di comunicazione degli esiti di istruttoria di cui al par. 9a); la persistenza del mancato accreditamento oltre tale scadenza comporta la revoca dell'autorizzazione.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta l'immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.**

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti, in copia conforme, in occasione di precedenti Bandi, qualora non siano sopravvenute variazioni, sono esentati da una nuova presentazione; in tal caso devono tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

## Cap. 8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

**La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli corsi che la compongono** in relazione alle regole comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in merito alle azioni di formazione continua e in particolare alle disposizioni del presente Bando.

### 8a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le modalità di legge (prive della copia del documento di identità del firmatario o con copia di un documento di identità non in corso di validità o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al paragrafo 1b) del presente Bando;

- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte.

## 8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno considerati ammissibili e pertanto **saranno respinti gli interventi:**

- riferiti ad attività non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- per i quali la sede di riferimento accreditata (o in attesa di accreditamento) e l'eventuale sede occasionale non siano localizzate in provincia di Torino (solo per le attività di formazione indiretta);
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione (\*);
- non conformi, per contenuti, destinatari o modalità di realizzazione, alle condizioni previste dal presente Bando e/o dall'azione di riferimento;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in FAD;
- non corredati della documentazione inerente la committenza, nei casi in cui questa sia richiesta (\*);
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore;
- non coerenti con le aree di intervento descritte al paragrafo 2b);
- che abbiano ottenuto un punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1).

**(\*) i committenti di un corso senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.**

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera irregolare e comporta **l'inammissibilità della domanda o del corso oppure la cancellazione del committente a cui è riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

È oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato.

## 8c) Correzioni d'ufficio

In sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso indicati al precedente paragrafo 4b) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote di cofinanziamento a essi relative sono conseguentemente ricalcolate; analogamente sono proporzionalmente ridotti gli importi nel caso in cui uno o più committenti siano cancellati d'ufficio.

Nel caso di committenti, presenti su due o più interventi, i cui dati dimensionali risultino discordanti, la Provincia di Torino, compiuti i necessari accertamenti, provvede alla correzione d'ufficio. Analogamente si provvede alla correzione d'ufficio, sulla base di quanto dichiarato nella lettera di committenza, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sulla scheda corso.

## 8d) Nucleo di valutazione

## Provincia di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Formazione Professionale

BANDO – Azioni Specifiche per Lavoratori Occupati – Periodo 2012-2013

Pagina 20 di 31

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al personale del Servizio Formazione Professionale assegnato all'Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati. Tale nucleo di valutazione è presieduto dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

**8e) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza**

Gli interventi presentati ai sensi del presente Bando e in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, in quanto cofinanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE Ob. 2 2007-2013.

Classe	%	Punteggio massimo
1) Soggetto proponente	20%	200
2) Caratteristiche della proposta progettuale	45%	450
3) Rispondenza alle priorità	25%	250
5) Sostenibilità	10%	100
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>

Come previsto dalla D.G.R. n. 13-9531/2008, la classe 4) Prezzo – non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base dei parametri precostituiti di cui al paragrafo 4b).

**8f) Criteri di valutazione di merito****Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 200)**

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
<b>1)</b>	<b>Soggetto proponente</b>	<b>200</b>
1.1	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

**Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 800)**

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
<b>2)</b>	<b>Caratteristiche della proposta progettuale</b>	<b>450</b>
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature	450
<b>3)</b>	<b>Rispondenza ai principi orizzontali comunitari e alle priorità provinciali</b>	<b>250</b>
3.1	Partecipazione femminile	40
3.2	Evidenza di buone prassi inerenti le pari opportunità	10
3.3	Partecipazione di lavoratori in condizione di disabilità	50
3.4	Destinazione a lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione	50
3.5	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	10
3.6	Connessione docum. con investimenti/piani/prodotti per lo sviluppo sostenibile	40

## Provincia di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Formazione Professionale

BANDO – Azioni Specifiche per Lavoratori Occupati – Periodo 2012-2013

Pagina 21 di 31

3.7	Progetti integrati con i Fondi interprofessionali	50
<b>5)</b>	<b>Sostenibilità</b>	<b>100</b>
5.1	Potenzialità della sede operativa	100

I punteggi sono attribuiti, a seguito dell'elaborazione, previa validazione, di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda e/o già in possesso dell'Amministrazione.

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento.

Nel caso in cui il punteggio per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.

Il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale Tecnico di Valutazione predisposto dal Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino.

## 8g) Formazione delle graduatorie

**A partire dal primo lunedì di ogni mese sono prese in esame le domande pervenute entro l'ultimo venerdì del mese precedente.**

A seguito della valutazione di merito i corsi sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto.

La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli corsi, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi. **L'approvazione dei corsi avviene per ogni fase (periodo mensile) a partire dagli interventi che abbiano totalizzato il maggior punteggio;** in caso di parità verrà seguito l'ordine del protocollo di presentazione. Per i soli interventi a sostegno di nuove localizzazioni/produzioni innovative con parità di punteggio, precedentemente all'ordinamento per protocollo di presentazione è attribuita priorità a quelli sostenuti da un accordo tra le parti.

**Il finanziamento dei corsi prosegue mensilmente fino all'esaurimento delle disponibilità assicurate alla rispettiva azione.** Qualora si verificassero le condizioni descritte al paragrafo 3a), il Dirigente del Servizio Formazione Professionale potrà provvedere con propria determinazione allo spostamento delle risorse tra le azioni o all'incremento della disponibilità complessiva di cui al presente Bando.

## 8h) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

## Cap. 9) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

### 9a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione di ciascuna fase di valutazione il Dirigente del Servizio Formazione Professionale approva gli interventi e ne autorizza l'avvio, fino alla concorrenza delle disponibilità previste dal presente Bando, dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio degli interventi approvati con i relativi titoli, durate, parametri e importi, e ribadisce i termini massimi entro i quali gli stessi devono essere conclusi. In ogni caso tutte le attività formative devono concludersi **entro sei mesi** dalla data di protocollo della suddetta comunicazione (tale decorrenza è sospesa nel mese di agosto).

Il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla

realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsto dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura sono oggetto di apposita determinazione, reperibile sul sito internet della Provincia di Torino.

## 9b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

**Gli interventi di formazione indiretta di cui un operatore propone la realizzazione in provincia di Torino devono fare riferimento a una o più sedi accreditate dell'operatore stesso localizzate sul territorio provinciale. Gli interventi di formazione indiretta, anche se riferiti a sedi accreditate ubicate in provincia di Torino, non possono comunque essere svolti al di fuori del territorio provinciale. Non è consentito l'avvio di attività riferite a sedi operative non accreditate.**

**Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima.**

Secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvate dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione regionale I.F.P.L. n. 627 del 9/11/2011, la delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta e nel limite del 30% del costo totale dell'operazione (singolo corso). Tale limite non si applica agli interventi di formazione diretta. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sul progetto.** Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.

L'operatore titolare del finanziamento può realizzare le attività anche attraverso soggetti partner con i quali intercorra uno specifico e documentabile vincolo giuridico generale (ad es. consorzio, associazione tra enti/imprese, gruppi di imprese, ecc.) o specifico (accordo ad hoc, redatto in forma scritta, per la realizzazione del progetto formativo). In ogni caso è presupposto essenziale, in fase di presentazione del progetto, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività realizzate dai partner, il titolare dell'autorizzazione. I partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

Le attività affidate a un partner (autorizzato) non costituiscono delega. Non costituisce delega neppure l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

L'operatore autorizzato, che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, deve acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.

Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di addestramento comprese nel programma approvato e il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso.

**Il numero di imprese/enti committenti di un corso non può superare il valore atteso allievi dichiarato.**

In fase di presentazione della domanda su ciascun corso non può essere inserito un numero di allievi diverso dal valore atteso dichiarato; per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a progetto, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in sovrannumero, senza effetto ai fini economici. Questi potranno appartenere alle sole committenti autorizzate e dovranno essere a esse rispettivamente collegati.

**Non potranno in ogni caso essere inseriti allievi**, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione), appartenenti a **imprese non committenti**.

La realizzazione di attività formative assoggettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) e/o di settore deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.

### 9c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, dei committenti, né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione della posizione di graduatoria** degli interventi stessi.

**Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore o dei committenti**, preliminari o determinatesi in corso d'opera, **devono essere tempestivamente comunicate**, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, **e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo**.

L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico a esso autorizzato dall'importo approvato per il corso. La rinuncia da parte della titolarità dei committenti comporta la cancellazione del corso.

### 9d) Certificazione delle competenze acquisite

Per il rilascio degli attestati e la certificazione delle competenze si fa riferimento a quanto previsto dal Manuale per la certificazione e la concessione di crediti formativi approvato dalla Regione Piemonte con determinazione n. 172 del 28/03/2011, con particolare riferimento alla certificazione di parte terza (par. 3.1 del Manuale) per le attività formative che abbiano in esito la certificazione di idoneità/abilitazione/qualifica/specializzazione e alla certificazione di parte seconda autorizzata (par. 3.2 del Manuale) per i corsi di frequenza con profitto.

A eccezione dei corsi di idoneità/abilitazione/qualifica/specializzazione, tutti i corsi autorizzati sul presente Bando hanno in esito una certificazione di frequenza con profitto e pertanto devono obbligatoriamente prevedere la verifica finale del profitto, utilizzando la PCV standard laddove presente.

Agli allievi che frequentano almeno i 2/3 del monte ore corso (o le maggiori frazioni eventualmente previste per specifiche tipologie corsuali) e superano la prova finale prevista (allievi cd. meritevoli) deve essere consegnato l'attestato di frequenza con profitto. Per i corsi che prevedono il conseguimento di un'attestazione di idoneità/abilitazione/qualifica/specializzazione, si fa riferimento alle disposizioni di dettaglio approvate con determinazione regionale n. 58 del 7/02/2012.

### 9e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

**Il preventivo di ogni intervento**, redatto per ciascuna finalità di spesa, **una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore-formazione previste per il numero di allievi corrispondente** (o superiore) **al valore atteso dichiarato** (incluso l'eventuale incremento premio richiesto).



La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.

A tal fine si considerano conteggiabili, a titolo di **partecipanti effettivi, gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore a un terzo della durata effettiva del corso, a eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.**

**Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte.**

**Le spese sostenute, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, sono riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.**

**Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a corsi diversi.** Non è inoltre ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in FAD.

**Non possono essere ammessi a consuntivo** interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione o sia inferiore al limite minimo di durata degli interventi fissato dal presente Bando. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo modalità e tempi determinati con appositi provvedimenti. Si fa riferimento a quanto già indicato al paragrafo 4b) in relazione alle modalità per il calcolo della retribuzione allievi e al rispetto, anche a consuntivo, della regola per cui la somma dell'importo relativo alla retribuzione allievi (che concorre esclusivamente alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente) e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.

## 9f) Controllo e rendicontazione

È facoltà degli Uffici provinciali incaricati dei controlli effettuare verifiche, anche in loco senza preavviso, in ogni fase dell'attività. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei preposti al controllo la relativa documentazione amministrativa e contabile.

Le disposizioni di dettaglio inerenti il controllo e la rendicontazione degli interventi sono oggetto di specifici provvedimenti.

L'operatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile per le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda e di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività autorizzate ai sensi del presente Bando concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza.

Il beneficiario titolare dell'autorizzazione presenta il rendiconto relativo alle azioni cofinanziate nell'ambito del quale sono presenti specifiche sezioni riservate alle spese sostenute dagli eventuali partner, che rendicontano necessariamente a costi reali.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste, si disporrà, previa comunicazione all'operatore, la sospensione dell'autorizzazione e/o l'avvio del procedimento per la revoca totale o parziale dei contributi.

I corsi per RSP/ASPP e in generale i corsi assoggettati a normative specifiche che risultino svolti da soggetti formatori privi delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni, ancorché realizzati, non sono ammessi a rendiconto.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate e l'erogazione dei relativi contributi sono regolate dalle norme comunitarie in materia e dalle norme già richiamate al paragrafo 4a), nonché dalle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate di cui al par. 9b); sono inoltre regolate dalle disposizioni emanate dai competenti uffici provinciali.

**Entro 90 giorni** dal termine previsto per la conclusione di tutte le attività, l'operatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione utilizzando la funzione "data richiesta revisore". **Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine ultimo per la conclusione delle attività previsto dal paragrafo 9a) l'Amministrazione procede alla revoca dell'intero finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.**

### 9g) Pubblicizzazione delle attività

L'eventuale pubblicizzazione delle attività di cui al presente Bando deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 27 della L. n. 198/2006, nonché degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Su manifesti, volantini, attestati ecc. relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia di Torino, devono sempre essere raffigurati il Logo del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte, rilevabili da internet, sul sito: <http://regione.piemonte.it/europa> alle pagine /normativa.htm e loghi.htm.

### 9h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

**Entro la data indicata sull'autorizzazione, l'operatore è tenuto a terminare tutti gli interventi** oggetto dell'autorizzazione stessa.

I progetti e/o gli interventi che non risultino iniziati alla suddetta scadenza sono cancellati d'ufficio e il relativo contributo si intende revocato, senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono non rendicontabili le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre la scadenza medesima, anche se regolarmente iniziate.

### 9i) Penalità

Considerato che alcune tra le priorità di cui al precedente paragrafo 5a) sono attribuite sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni, **si applicano ai singoli interventi le seguenti penalità:**

- **mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo**, si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della presenza in formazione di lavoratori in condizione di disabilità garantita a preventivo**, si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai 45 anni) oppure con basso livello di qualificazione garantita a preventivo**: si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo.

**Nei casi di mancata o parziale attuazione di interventi autorizzati**, per rinuncia ovvero anche determinatasi a seguito della revoca di cui al precedente paragrafo 9h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'operatore titolare le penalità descritte di seguito.**

**1) Parziale attuazione degli interventi autorizzati**, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi:

**in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrata effettuata in base all'attività effettivamente svolta,**

– per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo di tutti gli interventi autorizzati **fino al 20%** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità**;

– per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo di tutti gli interventi autorizzati **superiore al 20%** del valore approvato, all'importo ricosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva definita dalla seguente relazione :

$$\text{RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO} = (\text{PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE} - 20) \times 0,3.$$

**2) Mancata attuazione dei 4/5 dei corsi autorizzati:** l'operatore perde il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente e sui successivi Bandi relativi alle azioni specifiche provinciali **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Le penalità sub 1) e sub 2) del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.

**Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione della graduatoria.**

## 9) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in essi previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, o con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non può vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

## Cap. 10) DISPOSIZIONI FINALI

### 10a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori titolari di corsi presentati, ma non ancora autorizzati, che intendano avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, devono darne comunicazione alla Provincia di Torino – Area Istruzione e Formazione Professionale. In caso di formazione indiretta l'avvio anticipato dei corsi è consentito solo se l'operatore è in regola con le procedure per l'accreditamento delle sedi formative interessate. Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.

Detta comunicazione, completa di tutti i dati richiesti per i corsi normalmente finanziati, deve essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore si impegna:

- ad avviare il/i corso/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui il corso attivato non sia finanziato.

**Nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.** Nel caso in cui il corso avviato anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'operatore è tenuto a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

## 10b) Stipulazione dell'atto di adesione

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori assegnatari di finanziamento sono regolati mediante apposito atto di adesione contenente le clausole riportate nel presente Bando.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, e a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia eroga, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante alle attività avviate, rideterminando il valore dei corsi nel caso in cui, a inizio attività, il numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo. Detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto.

Il saldo, per gli Operatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli Operatori che non abbiano diritto all'acconto medesimo o che, pur avendone diritto non lo abbiano richiesto, sono erogati a seguito di verifica del rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si fa riferimento alle disposizioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative, di rendicontazione e certificazione di saldo del programma considerato.

## 10c) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare alle imprese/enti stesse/i, ai loro consorzi o associazioni, agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 s.m.i.), la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o attività di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge n. 537 del 24/12/1993, nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE POR 2007-2013" approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 9 del 18/01/2011 e recepito con Determinazione del Segretario Generale n. 15-2692 del 31/01/2011;
- ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 s.m.i. e D.P.R. 600/1973 s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge n. 67 dell'11/03/1988, nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel succitato Vademecum.

## Cap. 11) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino. Responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area Istruzione e Formazione Professionale, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

**ALLEGATO "A"**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI  
Allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008*Articolo 1**Impresa*

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

*Articolo 2**Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

*Articolo 3**Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari*

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

#### Articolo 4

##### *Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento*

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

## Articolo 5

### *Gli effettivi*

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

## Articolo 6

### *Determinazione dei dati dell'impresa*

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.